

La suddetta identificazione può essere fatta sia prima sia al momento dell'immissione in libera pratica dei cavalli.

2. I dati relativi al marchio sono ripresi nella dichiarazione d'immissione in libera pratica dei cavalli di cui trattasi. Copia di tale dichiarazione accompagnante i cavalli deve pervenire all'autorità menzionata all'articolo 4, paragrafo 1.

Articolo 3

1. Dopo l'adempimento delle formalità doganali relative all'immissione in libera pratica, i cavalli devono essere trasportati direttamente, mediante mezzi di trasporto debitamente sigillati dall'autorità competente, fatte salve le disposizioni nazionali relative alla rottura e alla sostituzione in caso di necessità dei sigilli, in un mattatoio riconosciuto dalle autorità competenti ed esservi macellati.

2. All'arrivo al mattatoio, la rimozione dei sigilli e lo scarico dei cavalli devono essere effettuati in presenza dell'autorità competente.

3. Tuttavia, i paragrafi 1 e 2 non si applicano quando la dogana presso cui sono adempiute le formalità previste dal paragrafo 1 si trova nel mattatoio, purché i cavalli siano presi immediatamente in carico da parte dell'autorità menzionata all'articolo 4, paragrafo 1.

Inoltre, quando la dogana presso cui sono adempiute le formalità previste al paragrafo 1 si trova in prossimità immediata del mattatoio, l'autorità competente può sostituire la piombatura con delle misure di sorveglianza adatte ad assicurare il trasporto diretto dei cavalli al mattatoio e la loro presa in carico da parte dell'autorità menzionata all'articolo 4, paragrafo 1.

Articolo 4

1. La prova della macellazione dei cavalli deve essere fornita o con un certificato rilasciato dall'autorità abilitata a questo scopo o con una attestazione apposta dalla suddetta autorità sulla copia della dichiarazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, indicanti la concordanza di identità dei cavalli macellati con quelli interessati che formano oggetto della dichiarazione di immissione in libera pratica.

2. Nel termine di 18 giorni dall'immissione in libera pratica dei cavalli, la prova della macellazione deve pervenire alla dogana dove la dichiarazione di immissione in libera pratica è stata presentata, direttamente a cura dell'autorità di cui al paragrafo 1 o per il tramite dell'importatore secondo la decisione dello Stato membro.

Articolo 5

Se, all'arrivo al mattatoio il cavallo non può essere identificato o l'articolo 3 non è rispettato, l'autorità competente ne

informa immediatamente la dogana competente che prende le misure necessarie.

Articolo 6

1. L'importatore è obbligato a:

- a) assicurarsi che i cavalli siano macellati alle condizioni previste nel presente regolamento;
- b) fornire una garanzia, la cui forma è definita dalle autorità competenti, che copra la differenza tra gli ammontari che risultano dall'applicazione, alla data di accettazione da parte delle autorità competenti della dichiarazione di immissione in libera pratica dei cavalli, dei dazi afferenti rispettivamente alle sottovoci 0101 19 90 e 0101 19 10 della nomenclatura combinata;
- c) versare la differenza di cui alla lettera b), qualora le condizioni previste dal presente regolamento non siano state rispettate, salvo se, secondo il parere delle autorità competenti, non sia configurabile la frode;
- d) su domanda delle autorità competenti, permettere l'ispezione dei libri e dei documenti, nonché della contabilità riferentesi ai cavalli di cui trattasi;
- e) consentire tutte le altre misure di controllo che le autorità competenti ritenessero opportune al fine dell'accertamento dell'effettiva macellazione dei cavalli.

2. La garanzia viene immediatamente svincolata dopo che è stata fornita la prova che la macellazione è intervenuta nelle condizioni previste dal presente regolamento ovvero dopo il pagamento della differenza di cui alla lettera b) del paragrafo 1.

Articolo 7

Per l'applicazione del presente regolamento i paesi dell'unione economica del Benelux sono considerati come un unico Stato membro.

Articolo 8

Il regolamento (CEE) n. 485/79 è abrogato.

Articolo 9

Gli Stati membri informano la Commissione delle misure da essi adottate a livello dell'amministrazione centrale per l'applicazione del presente regolamento.

La Commissione comunica immediatamente tali informazioni agli Stati membri.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.